



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "BARRIERE ARCHITETTONICHE, ELIMINATE SOLO SULLA CARTA?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 27 MAGGIO 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Ministeriale n. 236/1989 stabilisce le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche durante la realizzazione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti;
- con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 06681/038), la Città ha stabilito delle linee guida per le deroghe che, a norma del suddetto decreto, possono essere concesse dall'Amministrazione, rispetto ai requisiti di abbattimento delle barriere architettoniche fissati dal suddetto decreto;
- la procedura prevede che il progettista presenti allo Sportello per l'Edilizia Privata il progetto, il quale deve rispondere alle norme ed alle linee guida suddette, e che poi siano lo stesso progettista od il proprietario a dichiarare, al termine dei lavori, la rispondenza al progetto di quanto realizzato, mediante una dichiarazione asseverata;
- questo meccanismo non prevede dunque alcuna verifica in loco rispetto alla effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato, e rispetto alla effettiva rimozione delle barriere architettoniche;
- per questo motivo accade non di rado che, per cattiva realizzazione dei lavori, per una interpretazione poco efficace delle norme, per negligenza o anche per cattiva volontà, le barriere architettoniche non siano rimosse, anche quando la legge lo richiederebbe;
- a titolo di esempio, durante la recente apertura di una nuova farmacia in via Guido Reni 109/A, sono state abbattute le barriere tra il negozio ed il marciapiede del portico su cui esso si affaccia, ma non sono state abbattute le barriere tra il marciapiede del portico ed il marciapiede della via, separati da alcuni gradini, ragion per cui la farmacia è di fatto inaccessibile alle carrozzine;
- a titolo di ulteriore esempio, durante la ristrutturazione di un negozio di parrucchiere in via Filadelfia 225/A, l'accesso per i disabili è stato previsto dal cortile, ma il cortile stesso risulta inaccessibile alle carrozzine a causa della presenza dell'intelaiatura della porta d'ingresso, che costituisce di fatto un gradino di parecchi centimetri;

- in generale, là dove sono previste rampe "senza soluzione di continuità", spesso accade che nella realizzazione pratica venga lasciato un piccolo gradino di due o tre centimetri, insignificante per le persone a mobilità normale, ma sufficiente a impedire l'accesso alle persone in carrozzina;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) come è possibile che in generale, ed in particolare nei due esempi citati, si giunga alla conclusione dei lavori ed all'apertura degli esercizi commerciali senza che le barriere siano state di fatto eliminate, in violazione alle norme succitate;
- 2) se non ritengano che le attuali procedure, visto il ripetersi di situazioni in cui le barriere non vengono di fatto eliminate, debbano essere riviste per prevedere una verifica puntuale dell'efficacia e della rispondenza al progetto di quanto effettivamente realizzato, perlomeno a campione e/o su segnalazione da parte di cittadini;
- 3) quali siano le sanzioni che possano essere erogate nel caso in cui, terminati i lavori, l'esercizio commerciale risulti ancora inaccessibile, e quante di queste sanzioni siano state erogate nel corso del 2012 e per quali importi.

F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino